

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1, LETT. I) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARRANGING E COLLOCAMENTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BASKET BOND F.I.L.O. – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO (tranche B)

RICHIESTA n. B1

Con riferimento alla durata massima delle Note di cui e.g. all'art. 3 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che il riferimento è relativo a ciascun Minibond e non alle Note. Infatti, la durata delle Note dovrebbe essere superiore a sette anni per i seguenti motivi:

- a) In caso di programma con Slot successivi di inclusione di Minibond, una PMI che emettesse in prossimità della fine del periodo di collocamento (24 mesi) vedrebbe la durata del proprio Minibond ridursi da 7 a ca. 5 anni per una mera ragione di tempistica di inclusione nel portafoglio. L'impatto sulla durata dei Minibond sarebbe anche maggiore in caso di proroga; e
- b) A prescindere dalla forma tecnica utilizzata per le Note emesse nell'ambito di un programma in cui sono previste diverse emissioni di Minibond, è *market standard* prevedere che la durata legale delle Note emesse dalla SPV nell'ambito di una tale operazione sia di qualche anno maggiore rispetto a quella dell'ultimo Minibond incluso nel portafoglio. In questo modo si permette alla SPV di concludere eventuali procedure di recupero avviate a valere sui Minibond con riferimento a mancati pagamenti o default degli stessi verificatisi nella parte finale della vita dell'operazione.

In estrema sintesi, tenuto conto di un periodo di costituzione del portafoglio pari a due anni e considerando una durata massima dei Minibond pari a 7 anni, per una strutturazione ottimale del programma la durata delle Note dovrebbe essere di indicativi 12 anni.

RISPOSTA n. B1

Si conferma che l'indicazione del termine di 7 anni, di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara, è riferita ai Minibond, così come emerge chiaramente all'interno dell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico" al Disciplinare di gara e dei documenti ivi richiamati ("DGR" e "Decreto").

RICHIESTA n. B2

Con riferimento alla definizione di "Minibond" indicata nel Capitolato Tecnico, si prega di confermare che, come da market standard, per Minibond si intendono non solo i *"titoli di debito sotto forma di prestiti obbligazionari di cui all'art. 2412 c. 5 del codice civile"* (i.e. quelli emessi dalle S.p.A.), ma anche i titoli di debito di cui all'art. 2483 (i.e. quelli emessi dalle S.r.l.). Diversamente, l'operazione oggetto del bando sarebbe riservata alle S.p.A., precludendo la partecipazione alle S.r.l..

RISPOSTA n. B2

Si rimanda ad una successiva tranche di risposta ai chiarimenti.

RICHIESTA n. B3





Si prega confermare che il listing e l'attribuzione di un rating alle Note siano entrambi eventuali. In particolare, con riferimento al rating delle Note, si tratta di un esercizio esplorato in passato, ma che ha trovato le agenzie di rating impossibilitate ad assegnare un rating in operazioni analoghe a quella oggetto di gara, a causa della scarsa numerosità del portafoglio bond sottostante. Ad avvalorare la lettura di cui sopra, ossia rating come mera possibilità e non necessità, vi è il fatto che nel calcolo del risk weight qualsiasi istituzione dovrebbe utilizzare - in virtù dell'art 254 del Regolamento (UE) n. 575/2013 - in primis i modelli previsti SEC-IRBA e SEC-SA e solo in via residuale il rating esterno. Qualora listing e/o rating delle Note dovessero essere richiesti, si chiede conferma che i relativi costi iniziali e ricorrenti sostenuti dal SPV vengano ripartiti in capo alle Società Emittenti in base al peso delle singole emissioni sul totale portafoglio e non pro quota.

RISPOSTA n. B3

Si rimanda ad una successiva tranche di risposta ai chiarimenti.

RICHIESTA n. B4

Con riferimento all'oggetto e descrizione dei servizi di cui all'art. 3.3 lettere e e g del Capitolato Tecnico, si prega di confermare che, come da *market standard*, con riferimento a tali attività l'Arranger (il cui mandato sottoscritto con ciascuna Società Emittente termina alla data d'emissione del Minibond) dovrà fare in modo che la documentazione contrattuale dell'Operazione preveda l'obbligo in capo ai soggetti tipicamente preposti per lo svolgimento di tali attività (i.e. gli agenti delegati della SPV, e.g. Servicer, Calculation Agent, Monitoring Agent se presente). Per quanto riguarda la lettera g, la conferma sarebbe in linea con l'art 2.6 del Capitolato Tecnico che pone in capo al SPV lo svolgimento delle attività di recupero, anche per il tramite di soggetti terzi (tali soggetti terzi si qualificano come agenti del SPV e non possono coincidere con l'Arranger collocatore).

RISPOSTA n. B4

Le attività di cui all'art. 3.3 lettere e) e g) dell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico" dovranno essere garantite dall'Arranger e il relativo compenso è ricompreso nella fee offerta, così come previsto dall'art. 5.3 dell'Allegato 5 "Schema di contratto". È facoltà dell'Arranger, a mezzo dei contratti stipulati con i Soggetti Terzi di cui all'art. 3 dell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico", definire le modalità con cui tali attività dovranno essere prestate al fine di garantire il buon esito dell'Operazione.

RICHIESTA n. B5

Con riferimento all'oggetto e descrizione dei servizi di cui all'art. 3.3 lettere f del Capitolato Tecnico, si prega di confermare che si intenda l'attività di supporto alle Società Emittenti nell'attività di negoziazione dei regolamenti dei Minibond con gli Investitori; tale attività per gli aspetti legali viene svolta con il supporto del Legale dell'Arranger. Alternativamente, se si facesse riferimento a *waiver* o *amendment* intervenuti dopo la firma, come da *market standard*, le attività di tipo amministrativo (e non legale) verranno svolte dal Servicer che richiederà un compenso per tali attività straordinarie.

RISPOSTA n. B5





Le attività di cui all'art. 3.3 lettera f) del dell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico" dovranno essere garantite dall'Arranger e il relativo compenso è ricompreso nella fee offerta così come previsto dall'art. 5.3 dell'Allegato 5 "Schema di contratto". È facoltà dell'Arranger, a mezzo dei contratti stipulati con i Soggetti Terzi di cui all'art. 3 dell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico", definire le modalità con cui tali attività dovranno essere prestate al fine di garantire il buon esito dell'Operazione.

RICHIESTA n. B6

Con riferimento all'oggetto e descrizione dei servizi di cui all'art.3.2 lett. b del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che l'Arranger non effettuerà alcuna attività di selezione delle potenziali Società Emittenti, ma svolgerà le attività di propria competenza nei confronti delle PMI, i cui Progetti di Filiera hanno superato positivamente le fasi di istruttoria formale (a cura di Finlombarda) e valutazione tecnica (a cura di Regione Lombardia) di cui all'art. 2.2 del medesimo Capitolato Tecnico.

RISPOSTA n. B6

L'attività di individuazione delle potenziali Emittenti è intesa come attività di promozione finalizzata a identificare soggetti potenzialmente Emittenti disposti a presentare domanda sul portale di Regione Lombardia.

RICHIESTA n. B7

Con riferimento all'oggetto del contratto di cui allo Schema di contratto e, in particolare, all'articolo 1.1.b.ii, tenuto conto che l'Arranger/Collocatore non può svolgere attività di tipo legale, si prega di confermare che con riferimento alla "verifica che le operazioni siano conformi alla legge" sia sufficiente il rilascio della cd. legal opinion emessa dal legale dell'Arranger avente ad oggetto, inter alia, la validità, efficacia ed opponibilità dei documenti dei Minibond e delle obbligazioni assunte dalle Società Emittenti ai sensi dei Documenti dei Minibond.

RISPOSTA n. B7

Si conferma.

RICHIESTA n. B8

Con riferimento agli elementi e criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art.15.1 del Disciplinare di gara:

- a) Si chiede conferma che per collocamento si intende la prima sottoscrizione da parte di terzi soggetti rispetto all'arranger / collocatore.
- b) Si prega di confermare che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 2, sia sufficiente indicare l'importo complessivo delle note collocate nel contesto di operazioni in cui l'operatore ha svolto attività di arranging / collocamento, anche laddove tali attività siano state svolte in forma associata con altri operatori.
- c) Si prega di confermare che per "*valore complessivo delle note collocate*" si intende "*valore complessivo delle note collocate e sottoscritte*". Ciò al fine di considerare, nel caso di





strutturazione e collocamento di note cd. partly paid (e.g. operazione con note emesse per un valore nominale fino ad un massimo di €100m, ma sottoscritte (i.e. per le quali è stato fatto un versamento monetario) per €35m corrispondenti alle effettive emissioni dei Minibond sottostanti, lasciando “spazio” per ulteriori €65m di sottoscrizione a valere sulle medesime note), solamente gli importi effettivamente sottoscritti.

- d) Con riferimento alla Tabella 2 punto 3, si prega di confermare che per “attività di collocamento delle note” si intende solo quella in favore di terzi e non la sottoscrizione da parte del partecipante alla gara in oggetto, né società del medesimo gruppo. Ad esempio, in una operazione con Note per un importo pari a €100m, di cui €20m collocate e sottoscritte dall’Arranger (partecipante alla gara in oggetto), €25m collocate e sottoscritte da una società appartenente al medesimo gruppo dell’Arranger ed €55m collocate e sottoscritte da investitori terzi, si chiede di confermare che (i) ai fini del requisito di cui al punto 3 si considerano esclusivamente i €55m, e (ii) ai fini del requisito di cui al punto 2 si considerano €100m.

RISPOSTA n. B8

- Con riferimento al quesito di cui alla lettera a): all’interno di tutta la documentazione di gara con il termine “collocamento” si intende la prima sottoscrizione da parte di investitori e non sono ricomprese le attività di “trading” sul mercato secondario.
- Con riferimento al quesito di cui alla lettera b): si conferma che ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 2 saranno valutate anche esperienze maturate in forma associata con altri operatori economici.
- Con riferimento al quesito di cui alla lettera c): si conferma.
- Con riferimento al quesito di cui alla lettera d): per “attività di collocamento delle note” si intende qualunque attività di collocamento di note presso qualunque investitore.

RICHIESTA n. B9

Con riferimento alla premessa 6 dello Schema di contratto, secondo cui la garanzia definitiva prestata dal Fornitore sarà progressivamente e automaticamente svincolata in ragione dell’ammortamento dei Minibond nel limite massimo dell’80%, si prega di chiarire la tempistica e le modalità secondo cui verrà svincolato il residuo 20%.

RISPOSTA n. B9

L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla scadenza del contratto in coerenza con l’integrale rimborso e cancellazione delle Note.

RICHIESTA n. B10

Con riferimento alla natura della garanzia concessa da Regione Lombardia a valere sul Fondo BB Fi.Lo. e le cui caratteristiche sono indicate all’articolo 2.6 del Capitolato Tecnico, si prega gentilmente di: (i) confermare che si tratti di una garanzia personale; (ii) indicare chi sarà il prestatore effettivo della garanzia (Regione Lombardia o Finlombarda?); e (iii) chiarire se si prevede la possibilità di



costituire un pegno in favore della SPV sui conti correnti su cui è previsto sia depositato l'ammontare della garanzia.

RISPOSTA n. B10

- Con riferimento al quesito di cui ai punti (i) e (ii): la garanzia è una garanzia prestata da Regione Lombardia a valere sul fondo BB Fi.Lo. alimentato con risorse del PR FESR 2021-2027, che opera pertanto nel limite delle disponibilità del fondo stesso.
- Con riferimento al quesito di cui al punto (iii): al momento non è previsto un pegno in favore della SPV. Le risorse oggetto di garanzia saranno accantonate su un conto corrente (uno per ognuno dei due portafogli) intestato a Finlombarda SpA in concomitanza con la costruzione di ciascuno Slot.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Paola Peduzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Prot. n. FL.2023.0000598 del 12 marzo 2024

